



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.9.2012
COM(2012) 517 final

2012/0246 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione

RELAZIONE

Tra le numerose misure della politica europea di vicinato intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione nell'area circostante l'Unione europea figura l'apertura graduale di taluni programmi e agenzie dell'Unione ai paesi partner interessati da detta politica. La Commissione tratta questo aspetto politico in modo più esauriente nella comunicazione di dicembre 2006 "relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari"¹.

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno a tale impostazione².

Sulla base della comunicazione e delle proprie conclusioni, in data 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari³.

Il Consiglio europeo del giugno 2007⁴ ha ribadito l'importanza fondamentale della politica europea di vicinato e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato dei lavori⁵, che era stata presentata al Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 e 19 giugno, e le relative conclusioni del Consiglio⁶. La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei pertinenti protocolli aggiuntivi.

La comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento"⁷, avallata dalle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato ulteriormente l'intenzione dell'UE di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi dell'UE.

Ad oggi sono stati firmati protocolli con Israele⁸, il Marocco⁹, la Moldova¹⁰ e l'Ucraina¹¹. È stato negoziato anche un protocollo con la Giordania, che però non è ancora stato firmato.

Nell'aprile 2012 l'Armenia si è detta interessata a partecipare all'ampia varietà di programmi aperti ai paesi partner della politica europea di vicinato. Il testo del protocollo negoziato con l'Armenia è allegato alla presente decisione.

¹ COM(2006) 724 def. del 4 dicembre 2006.

² Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007.

³ Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare protocolli [...], doc. 10412/07.

⁴ Conclusioni della presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007, doc. 11177/07.

⁵ Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori intitolata "Rafforzamento della politica europea di vicinato", doc. 10874/07.

⁶ Conclusioni sul rafforzamento della politica europea di vicinato, adottate dal Consiglio Affari generali e relazioni esterne il 18 giugno 2007, doc. 11016/07.

⁷ COM(2011) 303 def. del 25 maggio 2011.

⁸ GU L 129 del 17.5.2008, pag. 39.

⁹ GU L 273 del 19.10.2010, pag. 1.

¹⁰ GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5, e GU L 131 del 18.5.2011, pag. 1, entrati in vigore il 1° 5.2011.

¹¹ GU L 18 del 21.1.2011, pagg. 1-5, e GU L 133 del 20.5.2011, pag. 1.

La Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo. Detto protocollo contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione dell'Armenia ai programmi dell'Unione. Le disposizioni standard che vi figurano saranno applicate a tutti i partner della politica europea di vicinato con cui verranno conclusi simili protocolli.

In parallelo, la Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

Si invita il Consiglio ad adottare la seguente proposta di decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 168, 169 e 172, l'articolo 173, paragrafo 3, e gli articoli 188 e 192, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra¹², riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione ("il protocollo").
- (2) I negoziati si sono conclusi.
- (3) Il protocollo deve essere firmato a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione (in appresso "il protocollo") è autorizzata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione del protocollo.

Il testo del protocollo da firmare è allegato alla presente decisione.

¹² GUL 129 del 15.5.2002, p.3.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

PROTOCOLLO

all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione",

da una parte,

e

la Repubblica di Armenia, in appresso "l'Armenia"

dall'altra,

in appresso "le Parti",

considerando quanto segue:

- (1) L'Armenia ha concluso un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra (in appresso "l'accordo"), entrato in vigore il 1° luglio 1999.
- (2) Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione europea relativa a una politica europea di vicinato e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.
- (3) In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica.
- (4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della politica europea di vicinato di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità.
- (5) L'Armenia ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.
- (6) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Armenia a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Armenia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Armenia può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Armenia a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L'Armenia fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Armenia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali l'Armenia contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Armenia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Armenia a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Armenia, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora l'Armenia chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Armenia l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali l'Armenia beneficia dell'assistenza esterna dell'Unione dovranno essere stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

Ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo è applicabile fintantoché l'accordo rimane in vigore.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte contraente.

Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non avrà alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Armenia a uno o più programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio dell'Armenia.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 11

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, irlandese, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles,

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Armenia